Comune di TORGNON
VALLE D'AOSTA

Commune de TORGNON
VALLÉE D'AOSTE

Frazione/Hameau de Mongnod, 4 – 11020 TORGNON
Centralino/Standard 0166-540213 – fax 0166-540679
Sito/Site internet: www.comune.torgnon.ao.it

P. IVA 00405970070 – C. f. 81002590073
Ufficio Tecnico/Bureau des Techniciens 0166-54013
e.mail: comune@comune.torgnon.ao.it

ORDINANZA

in materia di mercato stagionale del mercoledì di Torgnon

n. 12/2020

prot. n. 3941 (6-1-1)

IL SINDACO

VISTA la propria precedente ordinanza n. 6 del 03.07.2020 recante ad oggetto "In materia di disposizioni per la vendita in forma ambulante nel mercato del mercoledì di Torgnon", con cui si erano stabilito le seguenti regole al fine di mitigare il rischio epidemico da COVID-19:

- La riorganizzazione dei banchi assicurando maggior distanziamento dei posteggi, ampliando l'area mercatale su tutta la piazzale S.I.R.T. per il commercio alimentare e agricolo e nel piazzale superiore comunale per il commercio non alimentare,
- L'obbligo per tutti i venditori la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell' avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- L'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- Gli operatori devono mettere a disposizione della clientela dei prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente);

CONSIDERATO che si è dimostrato possibile garantire un sufficiente distanziamento dei posteggi tornando alla disposizione in vigore antecedentemente al 03.07.2020;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020, di cui all'allegato 9, trasmesse in data 11 giugno 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni al Prefetto di Aosta o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.

CONSIDERATO che si può assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale, senza necessità di ampliare l'area mercatale;

D I S P O N E

DI REVOCARE il seguente punto dell'ordinanza n. 6 del 03.07.2020 "La riorganizzazione dei banchi assicurando maggior distanziamento dei posteggi, ampliando l'area mercatale su tutta la piazzale S.I.R.T. per il commercio alimentare e agricolo e nel piazzale superiore comunale per il commercio non alimentare"

DI MANTENERE le seguenti misure di sicurezza per consentire l'attività di vendita, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020:

- L'obbligo per tutti i venditori la pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell' avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- L'obbligo dell'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- Gli operatori devono mettere a disposizione della clientela dei prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.
- L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente)

ORDINA

al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale di dare corso ad adeguata pubblicità al provvedimento mediante i consueti modi di diffusione.

RAMMENTA

che le violazioni saranno perseguite ai sensi delle normative vigenti in materia e che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza che viene inviata alla Stazione Forestale di Antey-Saint-André, al Comando Carabinieri di Cervinia, alla Polizia Locale, per le relative competenze.

Fatto in Torgnon, lì 05.08.2020.

Il Sindaco
Daniel PERRIN

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni al Prefetto di Aosta o al Tribunale Amministrativo Regionale di Aosta.